



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Paolo Garbarino

I *collegia* nella storia costituzionale romana

Numero XVI Anno 2023

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Roma Tre), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I *collegia* nella storia costituzionale romana

Il tema dei *collegia* nell'esperienza romana è ricco di implicazioni che vanno oltre la loro mera struttura e funzione giuridica, per comprendere, a vari livelli e con maggiore o minore intensità a seconda delle epoche e delle circostanze, aspetti assai rilevanti della storia politica, economico-sociale e anche amministrativa di Roma. La varietà e complessità delle trasformazioni dei *collegia* nel lungo periodo, dal loro primo affacciarsi nell'epoca arcaica, alla loro partecipazione attiva alle lotte politiche della crisi della repubblica, allo stringente controllo pubblico su di essi nel principato, sino alle trasformazioni subite in età tardoantica – diremmo oggi in ottica più strettamente pubblicistica –, sono oggetto di una monografia di Castrenze Minasola (*I 'collegia' nell'antica Roma. Sulle tracce di quella libertà associativa 'quae pactionem atque coniurationem adversus rem publicam fecit'*, Aracne, Roma 2021, pp. 370). Dico subito che il lavoro affronta il tema in modo complessivo, a partire, appunto dall'età arcaica, per giungere, almeno per l'aspetto relativo alla emersione dell'idea di 'persona giuridica', alle elaborazioni medievali e, per cenni, alla circolazione degli schemi giuridici romani e canonici nei diritti anglosassoni, con particolare riferimento all'assunto espresso dal brocardo '*societas delinquere non potest*', prima accolto e oggi superato negli ordinamenti americano e inglese (e anche nell'ordinamento giuridico italiano). Si tratta di analisi che percorre la storia dell'istituto, offrendo un utile quadro generale che tiene conto degli studi più recenti in materia e propone talora anche linee interpretative originali. Il libro potrà quindi senz'altro assumere il ruolo di proficuo strumento informativo per future ricerche, posto che ripercorre con cura il dibattito ormai più che

secolare sui *collegia*, tenendo sempre conto delle fonti e delle principali interpretazioni che di esse hanno proposto gli studiosi.

I primi quattro capitoli (pp. 15-178) sono dedicati al periodo monarchico e a quello repubblicano, con particolare attenzione a quest’ultimo (capp. II-IV, pp. 63-178). L’A. privilegia gli aspetti, per così dire, ‘politici’ dei più antichi aggregati associativi, ponendo in rilievo (p. 26) – sulla scia, tra gli altri, degli studi di Giuseppe Valditara¹ – il possibile collegamento tra l’aspetto militare dell’organizzazione oplitica dell’esercito (in particolare, per il periodo etrusco, le comuni abitudini militari di addestramento) e il sorgere di *sodalitates* su base militare di natura anche o soprattutto politica², rafforzate, a quanto pare, dalla stessa distribuzione del popolo in *collegia* da parte di Servio Tullio ai fini della migliore organizzazione dell’esercito centuriato (p. 37). Sono, tuttavia, a mio parere, lasciate un po’ in secondo piano le aggregazioni di carattere religioso-professionale, attestate già per Numa (o forse introdotte da questo re) e poi menzionate da Floro (1.6.3: *artium officiorumque discrimina in tabulas referentur*) in riferimento a Servio Tullio, che avrebbe disposto l’iscrizione *in tabulas* dei cittadini dediti a lavori, a quanto pare, artigianali. La maggiore attenzione che l’A. dedica alle aggregazioni che sembrano aver avuto natura (o scopi) più nettamente politici, è peraltro giustificata dalla prospettiva d’indagine da lui scelta, prospettiva che, non a caso, è espressamente ricordata – come si sarà notato – nel sottotitolo del libro, il quale pone in rilievo la libertà associativa come base per *pactiones* e *coniurationes adversus rem publicam*, dunque come strumento di lotta o, almeno, di partecipazione attiva, in vario senso, alla vita politica. Questa funzione sarebbe già presente in età monarchica e si svilupperebbe durante la *res publica*, fino a giungere a eccessi che resero necessaria, soprattutto nelle convulse lotte della crisi del I secolo a.C., una regolamentazione rigorosa. Nella stessa ottica è

¹ G. VALDITARA, *Studi sul ‘magister populū’. Dagli ausiliari militari del ‘rex’ ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989.

² Ma v., *contra*, per esempio, R. FIORI, ‘Sodales’. “Gefolgschaften” e diritto di associazione in Roma antica (VIII-V sec. a. C.), in ‘Societas’-‘ius’. ‘Munuscula’ di allieni a F. Serrao, Napoli 1999, 99 ss., opportunamente citato a p. 35, n. 48.

letta Tab. 8.27 (ricostruibile da Gai. 4 *ad l. XII Tab.* D. 47.22.4), che avrebbe disposto il principio della libertà associativa dei *sodales*, *ne quid ex publica lege corrumpant*. L'A. (pp. 45 ss.) prende così posizione, sia pure succintamente, sul complesso e non sopito problema del significato da attribuirsi a tale dettato decemvirale, e interpreta anch'esso, se ho inteso bene, nell'ottica delle lotte politiche vetero-repubblicane, in particolare tra patrizi e plebei (pp. 51 ss.).

Con un salto temporale giustificato, almeno mi pare, sia dall'oggettiva carenza di fonti sia dalla stessa prospettiva d'indagine prescelta, l'A. affronta poi il tema della repressione dei *collegia Bacchanalia*, databile, come si sa, al 186 a.C. (pp. 63 ss.). Dopo un'attenta ricostruzione del quadro generale, sulla base delle testimonianze sia epigrafiche sia letterarie (in particolare il racconto di Livio), l'A. suggerisce che vi possa esser stato «un possibile fondamento politico» (così testualmente il titolo del paragrafo 2.3, a p. 77) di tale repressione; se il protagonista liviano ne è il console Postumio, non dovrebbe però essere posto in secondo piano il possibile ruolo giocato da Catone, in un periodo in cui il peso politico degli Scipioni era ormai in declino: «[...]la reazione ai culti di Bacco non può essersi generata in modo spontaneo nel popolo Romano, né può essere imputata al solo discorso di Postumio [di cui riferisce Livio], seguito dallo scandalo dei Bacchanali, ma deve essere stata gradualmente preparata, presumibilmente da Catone e i suoi seguaci» (p. 78). L'ipotesi è certo suggestiva ed è coerente, come detto, con il declino politico e forse anche culturale degli Scipioni. Se così fosse, si tratterebbe di un intervento repressivo volto non già a modificare o determinare scelte sul piano tradizionale della politica estera o, anche, della politica economico-sociale interna (si pensi al problema dei debiti, alle forti tensioni e alle rivendicazioni sulla distribuzione delle terre o simili). Il proposito sarebbe stato piuttosto quello di intervenire su aspetti, ritenuti particolarmente allarmanti, del costume di almeno parte della popolazione, non in linea con le tradizioni più tipicamente 'romane' da un punto di vista etico-religioso. Ne consegue, per l'A., che l'intervento senatorio – forse, come detto, sulla spinta di Catone – avrebbe avuto lo scopo di combattere il carattere «eversivo per l'ordine politico costituzionale repubblicano» (p. 93) dei Bacchanali, e pertanto non aveva

di mira il culto di Bacco in sé, il quale anzi venne consentito sia pure con limitazioni, ma soprattutto le associazioni bacchiche che erano fautrici e organizzatrici dei culti vietati, come mostra lo stesso testo del senatoconsulto che ci è stato conservato per via epigrafica (cfr. a pp. 82 ss. l’analisi di FIRA I², 241, ll. 13-14). L’interpretazione così proposta, conduce senz’altro a definire come ‘politico’ – si potrebbe precisare di ‘politica dei costumi’ – lo scopo della repressione. D’altro canto nell’esperienza romana vi sono altri significativi esempi di riforme legislative, le quali, se non direttamente repressive, sono comunque volte a orientare in una direzione più ‘tradizionalista’ i costumi dei cittadini; si pensi, per fare un solo esempio sia pure di un paio di secoli circa successivo, alla politica demografica augustea, che si tradusse anche nell’emanazione di leggi, in particolare quella in tema di matrimonio.

I capitoli III I ‘collegia’ nella ‘*lex Sempronia repetundarum*’: processo criminale e lotta politica agli albori della crisi repubblicana (pp. 97 ss.) e IV I ‘collegia’ nella tarda repubblica romana: l’apice del coinvolgimento nella lotta politico-costituzionale (pp. 115 ss.) sono dedicati all’esame del ruolo dei *collegia* nella crisi della repubblica e alle conseguenti misure normative che, di volta in volta, ampliano o restringono o anche reprimono piuttosto nettamente la loro presenza e il loro coinvolgimento nelle lotte politiche che hanno travagliato il periodo che va dal tribunato di Tiberio Sempronio Gracco alla vittoria definitiva di Ottaviano contro Antonio. L’esame condotto dall’A. consente di seguire le predette normative nel loro vario porsi in dipendenza degli scontri politici, delle violenze e delle stesse guerre civili. I due principali campi in cui il ruolo dei *collegia* sembra potesse agire come fattore di grande rilevanza fu quello del processo penale – in particolare la persecuzione delle *repetundae* – e, rispettivamente, quello delle elezioni. Fu proprio con la *lex Sempronia repetundarum* che si sancì l’incompatibilità a ricoprire la funzione di accusatore (o, meglio, di *patronus* dei provinciali che intendevano agire *de repetundis*) o di giurato, per coloro che fossero *sodales* o appartenessero allo stesso *collegium* dell’imputato: cfr. CIL I².583, l. 10 [gnatos dato, dum] *nei quem eorum det sciens d(olo) m(al)o quoei is, q[uo]ius nomen detulerit, gener socer vitricus privignusve siet, queive ei sobrinus siet prop]iusve eum ea cognatione ati<n>gat, queive [ei]ei sodalis siet, queive in eodem conlegio siet, quoiave in fide is erit maioresve in maiorum fide fueri<n>t,*

[queive in fide eius erit, maioresve in maiorum fide fuerint, queive ---]. L’A., sulla scorta sia della fonte ora citata, sia di vari testi ciceroniani, sia del *Commentariolum petitionis* di Quinto Tullio Cicerone, tende a interpretare (v. specialmente, p. 107) il termine *sodalis/sodales* come indicante l’appartenenza a una comune *sodalitas*, vale a dire a una ‘associazione’ politica vera e propria, che sembra debba essere tenuta distinta, se ho ben compreso, dai *collegia*. La proposta interpretativa può suscitare qualche perplessità, poiché la terminologia piuttosto ambigua usata dalle fonti predette non sempre consente di stabilire se il termine *sodalis* si riferisca propriamente all’appartenenza a una ‘associazione’ strutturata o, più semplicemente, a una corrente o gruppo generico di sostenitori o simpatizzanti politici (così, oggi, altro è essere iscritti a un partito, altro è simpatizzare per il programma di un partito e votarlo alle elezioni); d’altro canto, fin da Plauto, ‘*sodalis*’ può indicare semplicemente il rapporto di amicizia (v., per es., Plaut. *Cas.* 3.3.18; *Most.* 5.2.32) e può sorgere perciò il dubbio che anche nelle fonti sopra citate il termine sia impiegato nel senso di ‘amico’, di ‘sostenitore’ con cui si ha un legame di carattere personale, senza presupporre o alludere – o, almeno, non sempre – all’esistenza, per così dire, formale di una *sodalitas* intesa come unione di più persone che perseguono uno scopo comune. Ma, forse, non è corretto, o quanto meno non è utile, impiegare le concezioni giuridiche moderne per tentare di descrivere con maggior precisione fenomeni che i Romani affrontavano con la loro usuale concretezza in modo unitario e senza particolari distinzioni: così, anche solo in riferimento al tratto della *lex Sempronia* prima riportato, l’elenco delle incompatibilità sembra ispirato a un intento il più possibile completo (come del resto accade di solito nei testi legislativi repubblicani), sicché l’indicazione di *sodalis*, che nella sequenza segue i rapporti di parentela e precede la comune appartenenza a un *collegium*, ben potrebbe concernere sia il rapporto di amicizia semplicemente inteso (con la forza, in ogni caso, insita in esso nel mondo antico), sia il rapporto di amicizia qualificato dalla comune appartenenza a un’‘aggregazione’ politica o di altro genere.

Non vi è dubbio che nelle lotte politiche, spesso violente, che hanno caratterizzato l’ultima fase del periodo repubblicano, un ruolo rilevante

sia svolto dai *collegia*, che sempre di più assumono compiti politici e intervengono direttamente, in particolare, nelle competizioni elettorali a sostegno dei candidati degli *optimates* oppure dei *populares*. Si tratta, com'è noto, di un fenomeno che riguarda entrambi gli schieramenti e che porta all'assunzione di provvedimenti normativi (quali la *lex Licinia de sodaliciis* del 55 a.C.), che sanzionano in prima battuta la corruzione elettorale, ma hanno sostanzialmente di mira la repressione del protagonismo dei *collegia*, per lo più *illicita*, nella vita politica di Roma. L'A., nel ripercorrere, con costante attenzione alle fonti, le vicende della legislazione sulle associazioni della tarda repubblica, opportunamente sottolinea che essa può essere meglio intesa solo se posta in relazione con il quadro politico-costituzionale, sempre cangiante e instabile, dei decenni che precedono la definitiva affermazione di Ottaviano. Più in particolare, per l'A. (pp. 116 ss.), fu la profonda rivalità tra Pompeo e Cesare, con le sue alterne vicende anche di momentanei compromessi come il c.d. primo triumvirato, che costituì la base politica degli interventi normativi volti a reprimere l'attività dei *collegia* o, al contrario, a regolarla in modo più elastico e permissivo. Si va, così, dal senatoconsulto *de collegiis adversus rempublicam* del 64 a.C. (pp. 121 ss.), alla *lex Clodia de collegiis restituendis* del 58 a.C. (pp. 126 ss.), alla reazione del senato del 56 a.C. con il senatoconsulto *de sodalitatibus et decuriis* del 56 a.C. (pp. 136 ss.), alla successiva *lex Licinia de sodaliciis* (pp. 139 ss.), che consisterebbe in sostanza nella ratifica del precedente senatoconsulto 'd'urgenza' dell'anno prima, per giungere infine alla *lex Iulia de collegiis* (p. 160 ss.), di cui è controversa l'attribuzione se a Cesare o ad Augusto (l'A. propende per Cesare, datandola tra il 49 e il 44: v. p. 177), che chiude, per così dire, questo ciclo normativo e fonda in maniera stabile il regime delle associazioni, basandolo sul principio dell'autorizzazione. L'A. ha il merito di ricostruire con attenzione ed equilibrio le varie e non lineari vicende normative dianzi succintamente elencate – spesso oggetto tra gli studiosi di discussioni non sopite –, cercando di calarle sempre nella viva realtà delle lotte politiche (e non di rado militari) della tarda repubblica. Ne emerge un quadro assai complesso e variamente articolato, in cui i *collegia* sembrano svolgere un ruolo non secondario, quasi da coprotagonisti soprattutto delle dinamiche elettorali e dei loro alterni

esiti. Un aspetto che mi pare non secondario sta nella circostanza che almeno una parte dei *collegia* soppressi dal senatoconsulto del 64 a.C. sembra avessero compiti (anche?) cultuali o almeno fosse loro affidata l’organizzazione di *ludi* tradizionali³; mi sembra che si possa scorgere, in questa notizia, la traccia di una interessante persistenza, in tali *collegia*, di una relazione tra tradizionali attività cultuali e partecipazione più o meno attiva alle lotte politiche, in una mescolanza che sembra sovrapporre funzioni antiche e funzioni moderne e in qualche modo testimonia lo sforzo di tramandare le prime, piegandole o modellandole al mutato quadro politico-costituzionale. Sta di fatto che con la citata *lex Iulia* si passa, come detto, al regime autorizzatorio che connota anche la successiva storia dei *collegia* nell’età imperiale. Per l’A., fu Cesare a voler «controllare e neutralizzare l’azione politica dei *collegia*», in evidente sintonia con il suo programma politico e costituzionale. Si ebbe così il definitivo superamento del principio della libertà associativa, che in precedenza era solo limitata dal «rispetto delle leggi fondamentali dell’ordinamento repubblicano» (p. 177).

Il capitolo V *Sviluppi nell’età imperiale* è diviso in due sezioni: una prima, dedicata ai *Profili generali del rapporto tra fenomeno associativo e indirizzo legislativo della politica imperiale*, la seconda che tratta *Il problema della personalità e della responsabilità giuridica di ‘collegia’, ‘societates’, ‘municipia’ e ‘curiae’*. L’A. avverte subito (p. 180) che il tema della ‘capacità criminale’ dei *collegia* è collegato in modo peculiare con le lotte politico-costituzionali delle età precedenti – repubblicana, ma per certi versi anche monarchica –, mentre assume una dimensione nuova e diversa per l’età imperiale. Certo permane una costante attenzione a evitare che tramite i *collegia* siano introdotti culti stranieri che contrastino con i valori tradizionali romani, ma, da un punto di vista più strettamente politico, gli imperatori tendono a evitare che soprattutto nelle province i *collegia* possano costituire un focolaio di ribellioni che rischino di destabilizzare,

³ Per esempio Asc. *in Pison.* 8 (Clark, p. 7) accenna al fatto che non meglio precisati *magistri collegiarum* avessero il compito di organizzare i *ludi Compitalicii*; Sesto Clodio li avrebbe di nuovo celebrati, prima ancora che la *lex Clodia de collegiis restituendis* consentisse la ricostituzione di tali *collegia*: cfr. pp. 122 s. e n. 22.

prima a livello locale e poi anche a livello generale, l’equilibrio interno dell’Impero. Quel che appare peculiare e nuovo, dopo il rapido avvicinarsi alla fine della repubblica di provvedimenti o restrittivi o più liberali a seconda del momento politico, è il meccanismo del regime autorizzatorio, in base al quale o un *collegium* è lecito in quanto, appunto, ‘autorizzato’ dall’imperatore o dal senato, o è illecito in quanto ‘non autorizzato’.

In linea generale, sembra ora porsi la distinzione tra l’appartenenza di singoli aderenti (o *sodales*) ai *collegia illicita* e l’illiceità stessa dei *collegia*: la prima venne sanzionata, probabilmente a titolo di *vis publica*, dalla *lex Iulia* (p. 182 e n. 6), mentre la seconda comportava lo scioglimento del *collegium illicitum*, come apprendiamo, per esempio, da Marc. 2 *iud. publ.* D. 47.22.3.pr.-1, con le relative conseguenze sul piano della ripartizione delle *pecuniae communes* (*cum dissolvuntur [i collegia], pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque inter se partiri*). Il passo cita come fonti normative, su cui si basa detto scioglimento, *mandata, constitutiones e senatus consulta*, rinviando, così, a una pluralità di fonti di diversa matrice che, verosimilmente, erano intervenute in tempi diversi e si erano sovrapposte l’un l’altra. Si tratta, a ben vedere, di un segnale significativo dell’importanza attribuita ai *collegia* dall’apparato di governo imperiale, sia pure in una prospettiva nuova e solo in parte assimilabile a quella che aveva caratterizzato gli interventi normativi tardo-repubblicani. L’A. propone una equilibrata ricostruzione delle linee tracciate dalle disposizioni normative predette, fornendo un’utile sintesi dei provvedimenti imperiali più significativi (pp. 188 ss.), partendo da Augusto e soffermandosi, in particolare, sui casi testimoniati nell’epistolario tra Plinio e Traiano (Plin. *ep.* 10.33 e 10.34; 10.92 e 10.93), da cui emerge l’atteggiamento decisamente sfavorevole dell’imperatore nei confronti della costituzione di nuovi *collegia* nelle province orientali e specificamente a Nicomedia, capoluogo della Bitinia, di cui Plinio era governatore⁴. Vengono, poi, esaminati vari passi di giuristi che attestano

⁴ Il primo caso è particolarmente interessante, perché la richiesta di autorizzazione riguardava un *collegium* di vigili del fuoco (*fabri*) che si pensò di creare dopo che un incendio aveva devastato la città. La risposta negativa dell’imperatore faceva leva

le disposizioni normative del III secolo d.C. dirette a reprimere i *collegia illicita* e a porre limitazioni di vario genere a quelli *licita* (in particolare sono, tra l’altro, rigorosamente vietati i *collegia* operanti *in castris* e costituiti da *militēs*: cfr. Marc. inst. D. 47.22.1.pr.; v. p. 197).

Nella menzionata Sezione seconda del capitolo V (pp. 204 ss.), l’A. affronta il problema della personalità e della responsabilità giuridica non solo dei *collegia*, ma anche delle *societates*, dei *municipia* e delle *coloniae*. L’argomento è discusso dall’A. con particolare riferimento ai giuristi dell’età degli Antonini e, in particolare a Gaio, il cui passo fondamentale, Gai. 3 *ad ed. prov.* D. 3.4.1.pr.-1, è sottoposto a una analisi esegetica che tiene accuratamente conto delle interpretazioni, non sempre collimanti, proposte dall’ampia dottrina che se ne è occupata. Come si sa, Gaio nel passo fa cenno a una particolarissima qualificazione giuridica che, in pochi casi, è attribuita a *collegia* e a *societates*, vale a dire ‘*corpus habere ad exemplum rei publicae*’. Tale qualificazione è per Gaio limitata a *collegia* di Roma espressamente riconosciuti da *senatus consulta* e *constitutiones* del principe, nonché a poche *societates* particolari, vale a dire quelle che si occupano della riscossione delle imposte o quelle a cui è affidato lo sfruttamento delle miniere d’oro o d’argento o delle saline⁵. Il ‘*corpus habere*’, per l’A., non costituirebbe, però, quella che oggi potremmo chiamare in senso proprio ‘personalità giuridica’ dei corpi associativi (cfr. p. 204), bensì consentirebbe piuttosto di identificare i *collegia* e le *societates* speciali come ‘centri di imputazione autonoma di diritti’ separati e distinti rispetto alle persone fisiche che li compongono (p. 209). L’A., infine, si occupa del tema della rappresentanza processuale dei *municipia* e delle *universitates* (pp. 212 ss.) e di quello della responsabilità criminale di *collegia*, *municipia* e *curiae*, anche con attenzione alle fonti tardoantiche.

proprio sul rischio che simili associazioni potessero facilmente trascendere, in una provincia le cui città erano travagliate dalla lotta tra *factiones*. Il secondo caso riguarda la richiesta degli abitanti di Amiso, sempre in Bitinia, di costituire un *collegium* per assistere i poveri e ciò in base a un privilegio risalente. Traiano concede l’autorizzazione, ma non manca di diffidare gli amiseni dall’utilizzarla per fomentare disordini o illecite adunanze.

⁵ Gai. 3 *ad ed. prov.* D. 3.4.1.pr.: ...*ut ecce vectigalium publicorum sociis...vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum.*

A eccezione del tema della responsabilità penale, gli argomenti trattati dall’A. in questa parte del libro, sono, per così dire, di carattere più specificamente privatistico (per usare categorie soprattutto attuali), pur intrecciandosi in modo sostanziale con tematiche ‘pubblicistiche’. Si collocano, perciò, in una sorta di ‘zona grigia’ in cui gli steccati, pur sempre artificiosi, tra ‘privato’ e ‘pubblico’, rivelano tutta la loro fragilità e la loro inadeguatezza. L’impostazione data dall’A. alla sua ricerca – che parte, come abbiamo visto, da una nozione di *collegium* funzionale, per ragioni storiche e sociali, alla vita politica della Roma repubblicana – consente, a mio giudizio, di valutare in una prospettiva più ampia il fenomeno dei *collegia* e delle *societates* speciali nell’esperienza imperiale, collocando tali organismi in una dimensione non solo strettamente privatistica. Sembra così potersi valorizzare o, quanto meno, meglio comprendere, il loro ruolo di ‘enti intermedi’ (come diremmo oggi) già per il periodo del principato. Naturalmente i *collegia* svolgevano tale ruolo a seguito di una necessaria autorizzazione imperiale (che si esprimeva anche in un controllo della loro attività), così come occorre la concessione pubblica, a quel che sembra, perché alle *societates* speciali fosse attribuito il ‘*corpus habere*’ (in ciò differenziandosi da tutte le altre *societates* di diritto privato). Ma sia l’autorizzazione, sia la concessione, proprio perché hanno come conseguenza la particolare ‘autonomia giuridica’ di tali organismi, si traducono nell’implicito riconoscimento di un loro ruolo economico e sociale più ampio e direi strategico per la *res publica* imperiale e perciò diverso rispetto alle *societates* privatistiche: a monte la riscossione delle tasse, la produzione di oro e argento, la produzione di sale per le *societates* speciali e gli stessi compiti dei *collegia*, consentono, a valle, un più ordinato svolgimento della vita economica dell’impero e sono alla base della stabilità sociale.

Gli ultimi tre capitoli della monografia costituiscono una sorta di appendice dedicata all’esperienza medievale e a una incursione nella contemporaneità: il cap. VI *Dal ‘collegium’ romano alla ‘persona ficta’ di Innocenzo IV: «Cum collegium in causa universitatis fingatur una persona»* (*Inn. c.*

57 X,2,20), è dedicato all’emersione del concetto di ‘persona giuridica’⁶ con particolare attenzione al problema della capacità a delinquere dell’*universitas* (pp. 251 ss.), con un utile richiamo alla c.d. teoria della finzione in Savigny (pp. 264 ss.); il cap. VII *Il delinquere «uti universi» in età medievale: la capacità a delinquere delle ‘universitates’ alla luce della riflessione medievale*, accenna all’influenza del diritto germanico in argomento e al ‘delitto corporativo’ e prosegue riferendo in sintesi il pensiero dei glossatori e l’insegnamento di Bartolo, Alberico da Rosate e Odofredo; infine, il cap. VIII *La circolazione dei principi elaborati dal diritto romano e canonico nel diritto inglese e moderno e statunitense e il superamento del principio «societas delinquere non potest»*, illustra il progressivo superamento nel diritto anglosassone del principio romanistico-canonistico della mancanza di responsabilità penale delle persone giuridiche e si sofferma sulla peculiare impostazione statunitense dei cd. *compliance programs*, che mirano a far introdurre nelle imprese idonee misure volte a prevenire e a scoprire reati d’impresa a fronte di un effetto ‘premiale’, consistente nell’attenuazione della pena. In questo contesto, opportunamente l’A. ricorda (pp. 293 ss.) che anche in Italia, con il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, è stata introdotta una sostanziale responsabilità penale delle persone giuridiche, ancorché in epigrafe il testo normativo porti il titolo di ‘Disciplina della responsabilità amministrativa’ delle stesse, posto che il giudice competente è quello penale e il processo segue le regole del processo penale (così, Cass. Sez. II n. 3615/2006, citata a p. 293 n. 26, espressamente qualifica tale responsabilità «ad onta del *nomen iuris* [...] sostanzialmente penale»).

⁶ In margine a questo tema vorrei segnalare il contributo di P. ONIDA, “*Agire per altri*” o “*agire per mezzo di altri*”. *Appunti romanistici sulla “rappresentanza”*, I. *Ipotesi di lavoro e stato della dottrina*, Napoli, 2018, 69 ss. che affronta le vicende della nascita del concetto moderno e astratto di ‘persona giuridica’ (estraneo all’esperienza romana) dalla peculiare prospettiva della ‘rappresentanza’, determinante nell’elaborazione iniziale dell’idea di ‘*persona ficta*’ di Sinibaldo dei Fieschi/ Papa Innocenzo IV (Inn. c. 57 X.2.20) e nei successivi sviluppi sino alla pandettistica e oltre, prospettiva forse non del tutto valorizzata dall’A. nella parte qui in esame.

Ampie pagine di conclusioni ripercorrono i principali punti della materia trattata e i risultati via via raggiunti. Chiudono il libro gli indici bibliografici e delle fonti citate.

Merito indubbio dell' A. è aver affrontato un tema, quello dei *collegia* nell'esperienza giuridica romana, che aveva necessità di essere rivisto nella sua complessità e organicità. La dottrina, almeno mi pare, si è infatti dedicata negli ultimi decenni a esplorare in modo più approfondito solo alcuni aspetti della materia, in particolare quelli che più direttamente risultano trattati dalle fonti giurisprudenziali e che hanno, in genere, più stretto rapporto con l'istituto della *societas*. In modo condivisibile l' A. ha invece impostato la sua ricerca sul lungo periodo, avvalendosi sempre delle fonti c.d. non tecniche, accanto a quelle giuridiche. Ha così disegnato un quadro generale – di cui potranno giovare futuri studi in materia –, grazie al quale non solo si riescono a valutare meglio le trasformazioni, anche di funzione, degli organismi associativi oggetto di studio nel percorso assai complesso dei mutamenti costituzionali della storia romana, ma si comprende altresì meglio quanto siano state decisive per tali trasformazioni le urgenze e le motivazioni di ordine politico, i cambiamenti costituzionali e la necessità di adeguamento alle mutate esigenze economico-sociali che via via hanno accompagnato l'espansione territoriale di Roma e la formazione del suo impero.

PAOLO GARBARINO

Email: paolo.garbarino@uniupo.it

